

Presidente dr. Aristodemo Ingusci - Relatore Dr. Michele Gurrado

MASSIMA

L'I.C.I.A.P non è dovuta per le attività cessate anche se non vi è stata la denuncia di cessazione di attività all'Ufficio I.V.A.

FATTO

- Con ricorso del 19/1/1996 il Sig. C. N. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 16337 emesso dal Comune di S. con il quale lo stesso Ente addebitava la omessa presentazione della denuncia ai fini dell'Imposta comunale per l' esercizio di arti, professioni ed imprese (ICIAP) per il periodo di imposta 1989.

Il ricorrente osservava che in data 26 settembre 1988 aveva cessato l'attività, come risultava dal certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di S. e quindi veniva meno il presupposto impositivo; aggiungeva che anche se risultava la partita IVA attiva al primo gennaio 1989 non vi era stata svolgimento effettivo dell' attività.

- Il Comune non si costituiva e non già, come è detto in sentenza, non si presentava in udienza pur essendo stato ritualmente convocato.

- Il Giudice singolo rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'operato del Comune impositore in quanto il ricorrente:

- al primo gennaio del periodo di imposta in contestazione, risultava in possesso del numero di partita IVA;
- non aveva presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività, nei termini previsti dall'articolo 35 del DPR. 26/10/1972 n. 633, per cui si poteva legittimamente presumere che questi avesse svolto altra attività imprenditoriale o professionale nel periodo di imposta oggetto di accertamento

In motivazione aggiungeva che:

- dall'esame della documentazione allegata al ricorso risultava che il certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di S. era stato prodotto in fotocopia e non in originale o fotocopia autenticata e pertanto lo stesso non aveva alcun valore probatorio.
- per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 del D. L. 2/3/1989 n. 66 convertito in Legge 24/4/89 n. 144 l'imposta era dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno;

- il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività.

➤ Il C. N. in data 10.3.2004 proponeva appello con il quale ribadiva che non avendo svolto alcuna attività alla data del 1° gennaio 1989 era venuto meno il presupposto impositivo previsto dall'articolo 1, comma 6 del D.L. 02/03/89, n. 66.

Evidenziava che, l'obbligo ICIAP nasce con l'esercizio, nel territorio dello Stato, di imprese, di arti e di professioni, così come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, ma non significa, tuttavia, che un soggetto in possesso di partita IVA debba essere automaticamente assoggettato all'ICIAP,

Al riguardo citava la sentenza n. 2 del 27/08/1996 della C.T.P. di Salerno (*che allegava*) in merito alla risoluzione di una controversia analoga, che aveva precisato che:

- la titolarità di una posizione IVA determina esclusivamente una presunzione *iuris tantum* di esercizio di un'attività imprenditoriale, artistica o professionale;
- lo stesso legislatore, all'articolo 1, comma 3 del D.L. 02/03/89, n. 66 convertito nella legge 24/04/1989, n. 144, faceva salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria al presunto esercizio di attività in concomitanza con la esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, artistica o professionale titolarità di partita IVA al 1° gennaio;
- la prova più convincente del mancato esercizio, non poteva derivare che dalla dichiarazione IVA, dalla quale risultava l'attività espletata, i compensi ottenuti e i costi sostenute.

L'appellante, parafrasando tale sentenza, evidenziava che la prova più convincente del mancato esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, artistica o professionale deriva nel caso in questione dal certificato rilasciato dallo stesso Ente impositore, non considerato probatorio dalla C.T.P. di Bari in quanto allegato alla documentazione non in originale o copia autenticata, ma comunque presentato in originale in sede di udienza in data 17/11/2003, dal quale risulta la cessazione dell'attività di commercio al dettaglio di merci varie ex T.M. XIV, in data 26/09/1988 e la conseguente restituzione all'Ufficio emittente della relativa autorizzazione amministrativa.

Contestava che il possesso del numero di partita IVA potesse far sorgere il presupposto impositivo ai fini ICIAP ma solo una presunzione relativa di svolgimento di attività d'impresa o di arti e professioni come inteso ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, facendo salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire la prova contraria che nel caso in esame era stata fornita con:

- la richiesta del ricorrente di cessare l'attività in data 26/09/1988 con l'avvenuta consegna dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dallo stesso Ente che oggi chiede il pagamento dell'ICIAP.
- la richiesta di cancellazione dai ruoli per l'anno 1989 inviata in data 12/10/88 dal ricorrente, a mezzo raccomandata A.R all'Ufficio tributi e Pubblicità del Comune di S.
- la cessazione di qualsivoglia attività.

Contestava altresì come la mera dimenticanza della comunicazione di cessazione dell'attività all'ufficio provinciale IVA nei termini previsti dall'articolo 35 del DPR. 26/10/1972 n. 633, potesse costituire il automaticamente presupposto impositivo.

Tanto premesso chiedeva a questa C.T.R. in accoglimento del proposto appello di riformare la sentenza della C.T.P. di Bari, e dichiarare l'illegittimità dell'avviso opposto, con vittoria delle spese di giudizio e la condanna dell'Ufficio al pagamento di tutte le somme provvisoriamente iscritte a ruolo e riscosse per il tramite del concessionario, pari a 215.000 di vecchie lire oltre gli interessi maturati e maturandi come per legge.

Chiedeva altresì la pubblica udienza.

- Il Comune anche in sede di appello non si costituiva.

- Il 18.3.2005 in sede di udienza pubblica il rappresentante del C. oltre a riportarsi ai motivi dell'appello, produceva e depositava in originale il certificato del sindaco attestante la cessazione dell'attività e la restituzione dell'autorizzazione amministrativa.

MOTIVAZIONI

Questa C.T.R. rammenta che il comma 3 del D.L.2.3.1989 n. 66, nel sancire che il possesso del numero IVA, al 1° gennaio, comporta la presunzione di esercizio di attività ai fini dell'ICIAP, **fa salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria**

Nel caso in esame la prova contraria è stata fornita dalla attestazione rilasciata dallo stesso rappresentante del Comune di S. che attesta che il contribuente ha cessato l'attività in data 26.9.1989 ed ha restituito all'Ufficio la relativa autorizzazione amministrativa

La prova che nel periodo in questione il contribuente non abbia espletato attività, impediva all'amministrazione ad assoggettarlo all'imposta ICIAP (vedi, oltre alla sentenza della C.T.P. di Salerno n. 2 del 27.8.1986, anche quella della C.T.R. Toscana sez. XX del 25.3.1999 n. 18).

Si rammenta, altresì, che la ratio dell'imposta è ravvisabile nella tassazione della redditività, ossia della mera possibilità dell'attività di produrre redditività (Cass. sez.V civile n. 9001 del 12.5.2004) per cui questa C.T.R. ritiene nessun reddito possa dare un'attività cessata, la cui licenza d'esercizio e/o autorizzazione amministrativa risulta restituita; tanto indipendentemente se ci sia stata denuncia di cessazione anche all'Ufficio IVA, per la cui omissione è prevista una sanzione da altra norma e giammai il pagamento di un'imposta non dovuta.

In merito all'allegazione al ricorso di un certificato in fotocopia e non in originale, questa C.T.R. evidenzia che l'Ente impositore al quale risulta notificato il ricorso con l'allegata certificazione non ha contestato la veridicità di tale certificato, per cui lo stesso anche se in fotocopia deve ritenersi probante (C.T.R. Puglia sez 24 n. 27 del 28.1.2002).

A tanto si aggiunge che il certificato in questione, fra l'altro emesso dallo stesso rappresentante dell'Ente impositore (vedi L.240/1991), è stata dall'appellante prodotto e

depositato in originale in sede d'udienza, per cui l'appello su tale questione deve ritenersi fondato e la sentenza dei primi giudici va riformata.

Dal fascicolo ricorsuale poi risulta che il contribuente il 10.10.1998 chiese all'Ufficio Tributi del Comune di S. la cancellazione dai ruoli per l'anno 1989, dichiarando la cessazione di ogni attività commerciale ed allegando il certificato suddetto. Non risulta che al riguardo gli furono notificate contestazioni.

Tale richiesta inoltrata a tempo debito all'Ufficio tributi, ha tutte le caratteristiche di una denuncia, per cui il successivo avviso di accertamento per omessa denuncia ICIAP appare illegittimo.

Ben avrebbe fatto l'Amministrazione, alla ricezione del ricorso a fare alcune indagini interne ed ad annullare, in sede di autotutela, l'avviso in questione senza indurre il ricorrente ad iniziative processuali, le cui spese di giudizio, questa C.T.R. equitativamente, tenendo conto anche della mancata costituzione della resistente, liquida in €. 400,00.

P.Q.M.

La C.T.R. Puglia XV sezione, nella p.u. del 18.3.2005 accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza della C.T.P. n. 452 /02/2003 condanna il Comune di S. di Bari al pagamento delle spese liquidate equitativamente in €.400,00 cent.mi.

Bari, 18.3.2005

Il Relatore
(dr. Michele Gurrado)

Il Presidente
(dr. Aristodemo Ingusci)